

FOGLIO INFORMATIVO

Aggiornato al 31/08/2022

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DA SUPERBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI IMPRESE

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Soc. Coop. per azioni
Sede legale e amministrativa: P. le De Matthaeis 55 - Frosinone
tel. 0775 2781 - fax 0775 875019
Sito internet: www.bpf.it; indirizzo email: bpf@bpf.it
Codice ABI: 05297.7
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: n. 5118.5.0
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: Trib. FR n. 7689
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e al FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
Capitale sociale e Riserve al 31/12/21: Euro 96.775.745

Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali Edilizi

Il termine "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" definito nel presente Foglio Informativo ricomprende tutte le agevolazioni che lo stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 – 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio", dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219, , come modificato alla L. 234/2021 art.1 , commi 28-29-30.

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, secondo due differenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario.
- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetto terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari) può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (condominio, persona fisica etc.) dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Superbonus al 110% ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio: avverrà in 5 quote annuali
- per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus): avverrà in 5 quote annuali;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): avverrà in 10 quote annuali.

La legge stabilisce inoltre che dagli interventi agevolati per le imprese che maturano direttamente la detrazione fiscale operando in qualità di Committenti dei lavori, sono esclusi quelli che danno diritto al cosiddetto Superbonus 110% di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020.

Che cos'è la Cessione Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali Edilizi

È un prodotto attraverso il quale l'impresa (Cedente), che ha maturato una detrazione fiscale ai sensi della normativa vigente e specificata nel presente Foglio Informativo, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca (Cessionario) il credito d'imposta ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata senza dover attendere la compensazione su più annualità.

Caratteristiche e Rischi

È un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito di imposta alla Banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.

L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito d'imposta, sia nel caso in cui il Cedente è titolare del credito d'imposta in quanto ha applicato lo "sconto in fattura" in favore del Committente, sia nel caso in cui il Cedente effettua a cessione diretta del credito d'imposta operando in qualità di Committente dei lavori.

L'operazione di cessione si perfeziona:

- Nel caso in cui gli interventi non siano stati ancora eseguiti: sottoscrivendo un contratto di "cessione del credito di imposta condizionato" la cui efficacia è subordinata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive. Il mancato avveramento delle condizioni sospensive entro il 31.12.2022, determina la risoluzione del contratto. La cessione del credito d'imposta condizionata all'avveramento delle condizioni sospensive, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL) e in caso di Superbonus i SAL non potranno essere più di due con una percentuale minima di esecuzione lavori ciascuno pari al 30% dell'intervento complessivo. Tali percentuali minime sono applicate per scelta della Banca anche alle altre tipologie di bonus indicate nel presente Foglio informativo. Se nell'esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto gli importi dei lavori realizzati dovessero variare e il credito di imposta sorto dovesse risultare maggiore di una percentuale superiore al 20% rispetto al valore del contratto di appalto, il Cessionario, come previsto contrattualmente, potrà risolvere il contratto di cessione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta al Cedente.
oppure
- nel caso in cui gli interventi siano già stati eseguiti: sottoscrivendo "un contratto di cessione del credito d'imposta sorto".

Il Cedente assume le obbligazioni specificamente previste dal contratto di cessione e garantisce che il credito è certo, liquido ed esigibile, se già sorto; in caso di cessione condizionata del credito dovrà esserlo al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate.

Per maggiori informazioni sulle condizioni sospensive relative alla cessione dei crediti d'imposta condizionato puoi fare riferimento al contratto di cessione dei crediti d'imposta condizionato richiedibile in filiale".

Per avviare l'operazione di cessione del credito d'imposta puoi richiedere la documentazione di riferimento in filiale.

Il prodotto è riservato alla clientela Imprese.

Per la sottoscrizione del contratto di cessione il cliente deve essere titolare di un conto corrente presso una qualunque banca.

Le caratteristiche del prodotto sono in corso di revisione ai sensi delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 pubblicata nel supplemento ordinario n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322.

Rischi a carico del Cedente

In caso di contratto condizionato di cessione del credito d'imposta, laddove previsto, il mancato verificarsi delle condizioni sospensive entro il 31.12.2022, determina la risoluzione del contratto e il cessionario non sarà tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione.

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il Corrispettivo sarà pagato dal Cessionario al Cedente a titolo definitivo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui il Credito risulterà nel cassetto fiscale del Cessionario a seguito dell'avvenuto espletamento da parte del Cedente delle formalità previste e della conseguente accettazione della Cessione da parte del Cessionario.

Il corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

Condizioni economiche

Il prezzo di acquisto del credito d'imposta pattuito con il Cessionario nel contratto di cessione di credito d'imposta condizionato, laddove previsto, rimane in vigore per tutti i crediti per i quali si siano verificate entro il 31/12/2022 le condizioni sospensive previste nel contratto stesso.

Descrizione	Valore
Prezzo di acquisto del credito d'imposta con detrazione per Superbonus 110% - in 4 quote annuali (a partire dal secondo anno)	€ 89 per ogni € 110 di credito fiscale acquistato
Prezzo di acquisto del credito d'imposta con detrazione in 5 quote annuali per interventi diversi dal Superbonus 110%	€ 80,9 per ogni € 100 di credito fiscale acquistato
Prezzo di acquisto del credito d'imposta con detrazione per interventi diversi dal Superbonus 110% - in 10 quote annuali (ipotesi tradizionale) - in 9 quote annuali (a partire dal secondo anno) - in 8 quote annuali (a partire dal terzo anno) - in 7 quote annuali (a partire dal quarto anno)	€ 70 per ogni € 100 di credito fiscale acquistato € 68 per ogni € 100 di credito fiscale acquistato € 66 per ogni € 100 di credito fiscale acquistato € 64 per ogni € 100 di credito fiscale acquistato

Spese a carico del cliente per ulteriori verifiche documentali	Spese vive pari max all'1% del valore nominale dell'importo del credito ceduto con un minimo di euro 500,00
--	---

Calcolo esemplificativo del corrispettivo del credito di imposta ottenuto in via anticipata:

- interventi per Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 4 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente , 89,00 € per ogni 110,00 € di credito d'imposta (80,90% del valore nominale del credito di imposta maturato);
- per interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 5 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente , 80,90 € per ogni 100,00 € di credito d'imposta (80,90% del valore nominale del credito di imposta maturato);
- per interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 10 quote annuali, Il Cessionario pagherà al Cedente , 70,00 € per ogni 100,00€ di credito d'imposta (70% del valore nominale del credito di imposta maturato).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE PER SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI

Spese di certificazione, asseverazione	Si tratta di costi di certificazione, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali, tutti detraibili fiscalmente.
--	--

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Cliente può presentare reclamo scritto tramite:

- posta ordinaria o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandolo a: **Banca Popolare del Frusinate S.C.p.A.** - Ufficio Reclami - Piazzale De Matthaeis, 55 - 03100 Frosinone;
- fax al n. 0775/278354;
- e-mail all'indirizzo: ufficio.reclami@bpf.it;
- PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: reclami.bpf@legalmail.it.

La Banca evaderà la richiesta entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta.

Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) potrà ricorrere, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria:

- all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.000,00 (duecentomila/00) Euro. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it);
- all'Organismo di Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le filiali della Banca;
- ad altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia, a condizione che sia specializzato nella risoluzione di controversie bancarie e finanziarie. L'elenco degli Organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Legenda

Cassetto Fiscale	Il servizio telematico messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate che consente al contribuente la consultazione delle proprie informazioni fiscali.
Cedente o Cliente	Il soggetto titolare del Credito di Imposta nonché ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	Banca Popolare del Frusinate S.C.p.A. ed ogni suo successore o avente causa.
Cessione	La cessione pro-soluto del Credito di Imposta al Cessionario da parte del Cedente, ai sensi degli articoli 1260 e ss. del codice civile e della normativa di riferimento.
Corrispettivo	Quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale sul valore nominale del Credito di Imposta
Credito di Imposta	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa di riferimento.
Data di Cessione	La data di conclusione del Contratto di Cessione
Reclamo	Ogni atto con cui un Cedente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione.
Superbonus	Gli specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, che prevedono una detrazione del 110% (centodieci per cento) in 5/4 (cinque/quattro) quote annuali, conformemente alla normativa di riferimento.
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013

Cessionario o Banca Banca Popolare del Frusinate ed ogni suo successore o avente causa.

Cessione	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile.
Corrispettivo della cessione di credito	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto.
Credito	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.
Data di Cessione	Data di conclusione del Contratto di Cessione.
Data di pagamento	Data di pagamento del Corrispettivo.
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.
Superbonus	Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.
Reclamo	Ogni atto con cui un Cedente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione.